

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 409

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro dell'interno**

(MARONI)

di concerto col **Ministro della difesa**

(PREVITI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(RADICE)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(FISICHELLA)

(V. Stampato Camera n. 586)

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 giugno 1994*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella  
città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del  
vertice G7

---

## INDICE

Disegno di legge .....	Pag.	3
Allegato .....	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310***All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «di lire 20 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 20,5 miliardi»; e dopo le parole: «21 dicembre 1993,» sono inserite le seguenti: «come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «presidente della provincia,» sono inserite le seguenti: «dal presidente della giunta regionale,»;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. È autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126»;*

*al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

*«All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la rimodulazione effettuata con la tabella F di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi straordinari nella città di Napoli  
per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza allo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Interventi straordinari nella città di Napoli  
per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7**

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire **20,5 miliardi** per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, **come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994**, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, **dal presidente della giunta regionale**, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. *Identico.*

**3-bis.** È autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la rimodulazione effettuata con la tabella F di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

#### Articolo 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - PREVITI -  
DINI - PAGLIARINI - RADICE -  
FISICHELLA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 2.

*Identico.*